



www.pensionati.it
www.spi.cgil.it

 [SindacatoPensionatiCGIL](#)

 [SpiCgil](#)

euro 1,00

Edizioni
LiberEtà

TUTTO SULLE PENSIONI

Quello che c'è da sapere
 per riuscire a districarsi nella complessa
 materia previdenziale
 e assistenziale



Indice

↓ I TRATTAMENTI PREVIDENZIALI

Quattordicesima	pag. 10
No tax area	14
Pensione ai superstiti	16
Rivalutazione	18
Integrazione al trattamento minimo	20

↓ I TRATTAMENTI ASSISTENZIALI

Maggiorazione sociale e incremento della pensione	24
Importo aggiuntivo	26
Assegno al nucleo familiare	28
Assegno sociale	29

**↓ I TRATTAMENTI
PREVIDENZIALI**

Quattordicesima

Cos'è

La somma aggiuntiva, detta "quattordicesima", è una prestazione, d'importo netto, corrisposta in unica soluzione in aggiunta alla rata di pensione di luglio, che si riceve a partire dal 64° anno di età.

Lo scopo è quello di tutelare maggiormente il valore reale delle pensioni di importo medio-basso.

L'onere finanziario è a carico dello Stato. Per questo il diritto alla somma aggiuntiva è condizionato al possesso di un determinato reddito personale, pur essendo una prestazione di carattere previdenziale. L'importo è fisso, mentre è perequato il limite di reddito.

Non costituisce reddito, né ai fini fiscali né ai fini previdenziali e assistenziali. Non è soggetta a tasse e a sua volta non influisce sul reddito imponibile né sul diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali.

• • •

Chi ne ha diritto

La quattordicesima spetta dal 64° anno di età se il reddito personale non supera il limite fissato.

Si considerano tutti i redditi, assoggettabili o esenti dall'Irpef, esclusi quello della casa di abitazione, gli arretrati di qualsiasi genere, i trattamenti di fine rapporto, la pensione di guerra, i trattamenti di famiglia, le indennità di accompagnamento e simili. Il reddito del coniuge non viene preso in considerazione.

Le novità del 2017

La quattordicesima nasce grazie all'accordo tra sindacati e governo del 2007 e fino a luglio 2016 è stata attribuita ai pensionati il cui reddito non supera una volta e mezza il trattamento minimo.

Con l'accordo siglato a settembre 2016 da governo e sindacati, da luglio 2017 la somma aggiuntiva è incrementata del 30 per cento per i pensionati con redditi non superiori a una volta e mezza il trattamento minimo ed **estesa** anche a chi ha un reddito compreso tra una volta e mezza e due volte il trattamento minimo.

IMPORTI 2017 PER CHI HA UN REDDITO FINO A 9.786,86 EURO

PER PENSIONE DIRETTA PRINCIPALE PROVENIENTE DA LAVORO DIPENDENTE PUBBLICO E PRIVATO

Prima fascia fino a 15 anni di contribuzione	436,80 €
Seconda fascia da 15 a 25 anni di contribuzione	546,00 €
Terza fascia oltre i 25 anni di contribuzione	655,20 €

PER PENSIONE DIRETTA PRINCIPALE PROVENIENTE DA LAVORO AUTONOMO

Prima fascia fino a 18 anni di contribuzione	436,80 €
Seconda fascia da 18 a 28 anni di contribuzione	546,00 €
Terza fascia oltre i 28 anni di contribuzione	655,20 €

LIMITE DI REDDITO 2017

IL LIMITE DI REDDITO PERSONALE (E NON DI COPPIA) PER IL DIRITTO ALLA QUATTORDICESIMA

Sotto i **9.786,86** spetta la somma aggiuntiva intera per tutte e tre le fasce di pensione. Oltre questo limite la somma aggiuntiva di pensione non spetta più

Prima fascia	Seconda fascia	Terza fascia
10.223,66 €	10.332,86 €	10.442,06 €

Per chi si trova nella fascia di reddito intermedia tra il minimo e il massimo spetta una quattordicesima ridotta

IMPORTI 2017 PER CHI HA UN REDDITO FINO A 13.049,14 EURO

PER PENSIONE DIRETTA PRINCIPALE PROVENIENTE DA LAVORO DIPENDENTE PUBBLICO E PRIVATO

Prima fascia fino a 15 anni di contribuzione	336,00 €
Seconda fascia da 15 a 25 anni di contribuzione	420,00 €
Terza fascia oltre i 25 anni di contribuzione	504,00 €

PER PENSIONE DIRETTA PRINCIPALE PROVENIENTE DA LAVORO AUTONOMO

Prima fascia fino a 18 anni di contribuzione	336,00 €
Seconda fascia da 18 a 28 anni di contribuzione	420,00 €
Terza fascia oltre i 28 anni di contribuzione	504,00 €

LIMITE DI REDDITO 2017

IL LIMITE DI REDDITO PERSONALE (E NON DI COPPIA) PER IL DIRITTO ALLA QUATTORDICESIMA

Sotto i **13.049,14** spetta la somma aggiuntiva intera per tutte e tre le fasce di pensione. Oltre questo limite la somma aggiuntiva di pensione non spetta più

Prima fascia	Seconda fascia	Terza fascia
13.385,14 €	13.469,14 €	13.553,14 €

Per chi si trova nella fascia di reddito intermedia tra il minimo e il massimo spetta una quattordicesima ridotta

No tax area

Cos'è

La *no tax area* è quella parte di reddito da lavoro o da pensione esente da imposizione fiscale. Fino al 2015 il reddito da pensione esente da Irpef era meno elevato di quello da lavoro dipendente. Nel 2016 è stata introdotta una modifica – con un primo accordo tra governo e sindacati – che ha equiparato il reddito dei pensionati con età pari o superiore a 75 anni a quello dei lavoratori dipendenti.

Dal 2017, come previsto nel nuovo accordo firmato a settembre 2016, l'equiparazione è estesa anche ai pensionati con età inferiore a 75 anni.

• • •

Chi ne ha diritto

Dal 2017 il reddito da pensione fino a 8.125 euro sarà esente da Irpef, indipendentemente dall'età. Gli stessi redditi saranno esentati anche dalle addizionali regionali e comunali.

La modifica della *no tax area* produce vantaggi per il pensionato sui redditi fino a 55.000 euro. Un pensionato con un reddito annuo di 8.500 euro risparmierà fino a 110 euro all'anno; chi ha un reddito di 10.000 euro fino a 94 euro, e così via in ordine decrescente fino a 55.000 euro.

EFFETTI DELLA NUOVA NO TAX AREA

PENSIONE ANNUA	RISPARMIO FISCALE
8.500 €	110 €
9.000 €	105 €
10.000 €	94 €
11.000 €	84 €
12.000 €	73 €
13.000 €	63 €
14.000 €	52 €
15.000 €	42 €

RISPARMIO REGIONALE aliquota media 1,23%

Reddito	Imposta regionale
7.800 €	96 €
7.850 €	97 €
7.900 €	97 €
7.950 €	98 €
8.000 €	98 €
8.125 €	100 €

Pensione ai superstiti

Cos'è

È una prestazione erogata, a domanda, in favore dei familiari superstiti del pensionato (**pensione di reversibilità**) o del lavoratore (**pensione indiretta**).



Come funziona

I superstiti hanno diritto alla pensione solo se il soggetto deceduto era titolare di pensione diretta o era in possesso di almeno quindici anni di contributi oppure di cinque anni di contributi di cui però almeno tre maturati negli ultimi cinque.



Chi ne ha diritto

- **Il coniuge superstite, anche se separato:** se il coniuge superstite è separato con addebito, la pensione ai superstiti spetta a condizione che gli sia stato riconosciuto dal tribunale il diritto all'assegno di mantenimento.
- **Il componente superstite dell'unione civile.**
- **Il coniuge divorziato** se titolare di assegno divorzile.
- **I figli, adottivi e affiliati** riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati.
- **I figli che siano minori, inabili o maggiorenni studenti** alla data di morte del lavoratore o del pensionato.

→ **I nipoti minori** (equiparati ai figli) a carico del nonno o della nonna alla data di morte degli stessi.

In mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti, la pensione può essere erogata ai genitori di età non inferiore a 65 anni, non titolari di pensione, che alla data di morte del lavoratore e/o del pensionato siano a carico dello stesso.

In mancanza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori, la pensione può essere erogata ai fratelli celibi inabili e sorelle nubili inabili, non titolari di pensione, che alla data di morte del lavoratore e/o del pensionato siano a carico dello stesso.

PENSIONE DI REVERSIBILITÀ 2017

RIDUZIONE DELL'IMPORTO DELLA PENSIONE AI SUPERSTITI IN PRESENZA DI ALTRI REDDITI	
Ammontare dei redditi diversi da pensione ai superstiti	Percentuale di riduzione della pensione
Fino a 19.573,71 €	Nessuna riduzione
da 19.573,72 € a 26.098,28 €	25%
da 26.098,29 € a 32.622,85 €	40%
oltre 32.622,86 €	50%

Rivalutazione

Cos'è

Le pensioni si rivalutano ogni anno sulla base dell'indice medio dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Gli indici mensili, la media annuale e la percentuale di variazione sono calcolati dall'Istat che li comunica al Ministero dell'economia. Questo, ogni anno, di solito a novembre, emette un decreto di concerto con il Ministero del lavoro con il quale indica in via provvisoria la percentuale di perequazione automatica delle pensioni per l'anno seguente e rende noto il valore definitivo dell'aumento per l'anno in cui esce il decreto. Questo valore può coincidere o no con quello indicato l'anno prima in via provvisoria. Eventuali scostamenti sono conguagliati nell'anno successivo a quello di pubblicazione del decreto.

Con il 2014 è terminato il blocco dell'adeguamento al costo della vita stabilito dalla legge Fornero/Monti con il quale fu stabilito che,

per gli anni 2012 e 2013, la perequazione automatica spettasse soltanto alle pensioni di importo complessivo non superiore a 1.405 euro.

Alla fine del blocco era previsto il ripristino del sistema di perequazione precedentemente in vigore. Invece, con la legge di stabilità per il 2014 sono state adottate misure che limitano l'efficacia della perequazione automatica per altri tre anni. La legge di stabilità per il 2016 ha prorogato la scadenza di altri due anni, fino al 2018.



Come funziona

La rivalutazione automatica delle pensioni è riconosciuta:

- interamente, alle pensioni di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo;
- al 95% del valore dell'aliquota di aumento, alle pensioni di importo complessivo compreso fra tre e quattro volte il trattamento minimo;
- al 75%, alle pensioni di importo complessivo compreso fra quattro e cinque volte il trattamento minimo;
- al 50%, alle pensioni di importo complessivo fra cinque e sei volte il trattamento minimo;
- al 45%, alle pensioni di importo complessivo superiore a sei volte il trattamento minimo.

Queste regole, entrate in vigore nel 2014, valgono fino alla fine del 2018.

Come per il 2016 anche per l'anno corrente l'inflazione è risultata pari allo zero. Pertanto le pensioni non riceveranno alcun adeguamento al costo della vita e saranno corrisposte nel valore definitivo del 2016.

Integrazione al trattamento minimo

Cos'è

Le pensioni liquidate con il sistema retributivo o col sistema misto (con prima contribuzione precedente al 1° gennaio 1996), in presenza di determinate condizioni di reddito, vengono integrate al trattamento minimo quando il loro importo a calcolo è inferiore a questo.

Le pensioni liquidate con il sistema contributivo (con prima contribuzione dopo il 31 dicembre 1995) non godono dell'integrazione al minimo; tuttavia, in questi casi, al pensionato può essere attribuita una quota di assegno sociale a condizioni agevolate.

• • •

Come funziona

Ai fini del controllo delle condizioni reddituali si prendono in considerazione solo i redditi assoggettabili all'imposta sulle persone fisiche. Non vengono conteggiati come reddito:

- l'importo della pensione da integrare;
- il reddito della casa d'abitazione;
- i trattamenti di fine rapporto;
- i redditi derivanti da competenze arretrate sottoposte a tassazione separata solo per le pensioni con decorrenza dal 1° febbraio 1994.

Per il diritto all'integrazione, prima si considerano i redditi del titolare in rapporto al limite individuale e poi, se il titolare è coniugato

e non ha superato il limite individuale, si considera il totale dei redditi della coppia.

Per il 2017 l'importo del trattamento minimo è di 501,89 euro.

Per le pensioni con decorrenza fino al 31 gennaio 1994 si considerano solo i redditi del titolare, anche se coniugato.

LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL'INTEGRAZIONE AL MINIMO

ENTRO IL QUALE SPETTA L'INTEGRAZIONE INTERA		
	Limite individuale	Limite di coppia
Pensioni nate prima del 1994	6.524,57 €	-
Pensioni nate nel 1994	6.524,57 €	26.098,28 €
Pensioni nate dopo il 1994	6.524,57 €	19.573,71 €

OLTRE ANCHE UNO SOLO DEI QUALI L'INTEGRAZIONE NON SPETTA		
	Limite individuale	Limite di coppia
Pensioni nate prima del 1994	13.049,14 €	-
Pensioni nate nel 1994	13.049,14 €	32.622,85 €
Pensioni nate dopo il 1994	13.049,14 €	26.098,28 €

**↓ I TRATTAMENTI
ASSISTENZIALI**

Maggiorazione sociale e incremento della pensione

I titolari di pensione d'importo basso, sprovvisti di altri redditi, hanno diritto a una maggiorazione sociale, il cui ammontare è crescente con l'età.

Per verificare il diritto alla maggiorazione si prendono in considerazione tutti i redditi conseguiti dal pensionato e dal coniuge, sia assoggettabili all'Irpef sia esenti, esclusi quello della casa di abitazione, la pensione di guerra, i trattamenti di famiglia, le indennità di accompagnamento e simili.

LA PENSIONE AL MINIMO NEL 2017

IMPORTO		
Età	Mensile definitivo	Annuo definitivo
-	501,89 €	6.524,57 €

LA PENSIONE AL MINIMO CON MAGGIORAZIONE NEL 2017

IMPORTO		
Età	Mensile definitivo	Annuo definitivo
60	527,72 €	6.860,36 €
65	584,53 €	7.598,89 €
70	626,33 €	8.142,29 €
70*	638,33 €	8.298,29 €

** per chi non ha diritto alla somma aggiuntiva*

Importo aggiuntivo

Cos'è

L'importo aggiuntivo è una prestazione che nasce nel 2001 a favore degli incapienti, ovvero coloro che, non versando al fisco, non possono usufruire degli sgravi fiscali.

Alle pensioni al minimo senza maggiorazione può spettare l'importo aggiuntivo di 154,94 euro da erogare con la tredicesima mensilità.

• • •

Chi ne ha diritto

Si può usufruire dell'importo aggiuntivo in presenza di alcune condizioni che devono verificarsi insieme.

- **L'importo annuo della pensione** non deve superare il valore annuo del trattamento minimo incrementato di 154,94 euro.
- **Il reddito personale complessivo** non deve superare un importo pari a una volta e mezza il trattamento minimo vigente nell'anno.
- **Il reddito dei coniugi** non deve superare un importo pari a tre volte il trattamento minimo vigente nell'anno.

LIMITI DI PENSIONE E DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL'IMPORTO AGGIUNTIVO NEL 2017

LIMITE DI IMPORTO DELLA PENSIONE

Condizioni	Importi mensili	Importi annui
Fino al quale l'importo aggiuntivo spetta in misura intera	501,89 €	6.524,57 €
Oltre il quale l'importo aggiuntivo non spetta neanche in misura parziale	513,81 €	6.679,53 €

LIMITE DI REDDITO COMPLESSIVO

Condizioni	Importi mensili	Importi annui
Limite individuale	-	9.786,86 €
Limite coniugale (in aggiunta al limite individuale)	-	19.573,71 €

Assegno al nucleo familiare

Cos'è

Spetta sia ai lavoratori dipendenti sia ai pensionati ex lavoratori dipendenti. Serve a integrare il reddito del nucleo familiare quando è inferiore a determinati limiti.



Come funziona

La sua misura varia in rapporto al reddito e al numero dei componenti del nucleo familiare. Sia per l'individuazione del reddito sia per la determinazione dell'importo dell'assegno il nucleo familiare da considerare è composto da: il pensionato ex dipendente o il lavoratore dipendente che richiede l'assegno; il coniuge non legalmente separato; i figli ed equiparati di minore età o maggiorenni se inabili.

Il nucleo familiare può essere composto da una sola persona quando si tratti di orfano (minorenne o maggiorenne inabile) di entrambi i genitori titolare di pensione ai superstiti, o quando si tratti di coniuge superstite (minorenne o maggiorenne inabile) titolare di pensione ai superstiti.

Per avere diritto all'assegno la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altre prestazioni previdenziali non deve essere inferiore al 70% del reddito familiare complessivo.

Assegno sociale

L'assegno sociale è un sussidio economico fornito dallo Stato ai cittadini anziani italiani ed equiparati che versano in condizioni economiche disagiate, residenti in Italia e con un'anzianità di residenza continuativa, in Italia o in altro Paese dell'Unione.

In presenza di determinate condizioni di reddito, l'assegno sociale può integrare l'importo della pensione che si ha.

Il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al reddito cumulato con quello del coniuge, per i cittadini coniugati.

L'assegno sociale è concesso con carattere di provvisorietà e la verifica del possesso dei requisiti reddituali e di effettiva residenza viene fatta annualmente. Non è reversibile ai familiari superstiti ed è inesportabile, pertanto non può essere erogato all'estero. Il soggiorno all'estero del titolare, di durata superiore a 30 giorni, comporta la sospensione dell'assegno. Decorso un anno dalla sospensione, la prestazione viene revocata.

L'assegno sociale non è soggetto a trattenute Irpef.

ASSEGNO SOCIALE

IMPORTO		
Età	Mensile	Annuo
65 anni e 7 mesi	448,07 €	5.824,91 €

LIMITI DI REDDITO OLTRE I QUALI L'ASSEGNO SOCIALE NON SPETTA

INDIVIDUALE	CONIUGALE
5.824,91 €	11.649,82 €
Se il richiedente è coniugato si considera soltanto il reddito della coppia	

Ti è piaciuto questo opuscolo?

Resta in contatto con noi.
Iscriviti alla nostra newsletter
compilando il form a questo link:
www.pensionati.it/iscriviti



↳ **NAZIONALE**

SPI CGIL

via dei Frentani, 4/a
00185 – Roma

Tel. 06 444 811

Sito web

www.spi.cgil.it

Email

nazionale@spi.cgil.it

↳ **Cerca la sede
dello SPI CGIL
nella tua regione**



↳ **Regionale Campania**

via Duomo, 296

80138 – Napoli

Tel. 081 563 02 55

Email

ufficiosegreteria@spicgilcampania.it

↳ **Avellino**

viale Italia, 40

83100 – Avellino

Tel. 0825 780 490

Email

spi.avellino@cgilcampania.it

↳ **Benevento**

via L. Bianchi, 9

82100 – Benevento

Tel. 0824 288 14

Email

spibenevento@tiscali.it

↳ **Caserta**

via Roma, 8

81100 – Caserta

Tel. 0823 328 048

Email

spicaserta@alice.it

↳ **Napoli**

piazza N. Amore, 14

80138 – Napoli

Tel. 081 563 02 55

Email

spinapoli@cgilcampania.it

↳ **Salerno**

via F. Manzo, 64

80122 – Salerno

Tel. 089 258 67 50

Email

segreteria@spicgilsalerno.it